

Allegato 1

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLE UNIONI DI COMUNI

01 PG.AT/2024/0002198 del 28 febbraio 2024 e PG.AT/2024/0002317 del 01 marzo 2024

Unione dei Comuni Savena Idice(PC)

Osservazione:

A. il punto 4 dell'art. 4 specifica che "l'individuazione delle aree entro le quali è possibile intervenire beneficiando del contributo è rappresentata...dalla sovrapposizione dei seguenti tematismi: corpi idrici sotterranei delle zone montane (questo tematismo sostituisce quindi quello delle rocce magazzino)... aree sottese alle captazioni idropotabili superficiali". La cartografia, che allo scrivente risulta essere ancora quella trasmessa nell'aprile 2016 e di cui per chiarezza si allega il PDF, esclude diverse porzioni del territorio di questa Unione, sui versanti della valle dell'Idice e sulla bassa valle del Savena (si vedano figure da 1 a 4 che seguono). Non è chiaro il perché della loro esclusione alla luce del contenuto degli "Indirizzi e linee guida" allegato alla D.G.R. 933/2012 e si chiede si estendere l'areale in questione a tutto il territorio montano (ai sensi della L.R. 2/2004) di questa Unione;

Controdeduzione:

Il testo presente nel disciplinare deriva dalla DGR 933/2012 e pertanto, allo stato attuale non si ritiene vi siano i presupposti amministrativi che consentano ad ATERSIR di modificarlo ma che sussistano, bensì, quelli relativi a una revisione della cartografia basata sulle conoscenze acquisite dal Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna dopo il 2016.

Pertanto nel corso del 2024 l'Agenzia ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna supporto per la verifica delle aree di riferimento funzionali all'applicazione della DGR 933/2012 (PG.AT/2024/0007801 del 17 luglio 2024). Con nota PG.AT/2024/0009664 del 16 settembre 2024 il Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna si è reso disponibile a collaborare con ATERSIR al fine di predisporre una revisione della cartografia sulla base delle informazioni e degli studi acquisiti negli ultimi anni. Si intende presentare al Consiglio d'Ambito la revisione della cartografia nel corso del 2025, affinché possa essere applicata a partire dall'annualità 2026.

Osservazione:

B. in particolare la lettera a) del punto 4 dell'art. 4 specifica che "Non sono ammissibili gli interventi di seguito richiamati...sui corpi idrici principali e secondari". Anche in questo caso non è chiaro il perché della loro esclusione, anche tenuto conto che le porzioni iniziali di Idice e Zena presentano caratteristiche in tutto simili a corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore e minuto;



Controdeduzione:

La DGR 933/2012 specifica al punto 3.2 lettera a) dell'Allegato I che gli interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, di struttura e composizione varia devono essere situati negli impluvi e adiacenti il reticolo idraulico minore.

Osservazione:

C. il punto 2 dell'art. 6 non fissa le tempistiche con cui A.T.E.R.S.I.R. "comunica alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate con il relativo conto economico" mentre l'art. 7 fissa la scadenza per la trasmissione dei Progetti Esecutivi entro il 31/08 dell'anno N. Si ritiene che detta scadenza debba essere fissata in 120 gg. dall'ottenimento (data della PEC di trasmissione da A.T.E.R.S.I.R. all'Unione) dell'atto di approvazione delle schede;

Controdeduzione:

Si propone di modificare il testo del comma 2 dell'art.6 "Valutazione delle domande" come segue: "ATERSIR comunica alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate con il relativo conto economico al fine di permettere al Gestore di definire tali costi per l'anno N, entro 90gg dal ricevimento del programma degli interventi completo di eventuali integrazioni richieste."

Osservazione:

D. sia il taglio piante che qualsivoglia risezionatura di sponde o realizzazione di opere idrauliche in area demaniale necessita di Autorizzazione da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione. Le tempistiche per l'ottenimento di tale nulla osta idraulico non si conciliano con il rispetto delle tempistiche indicate al punto 1 dell'art. 8. Il problema potrebbe essere risolto qualora A.T.E.R.S.I.R. creasse un "canale dedicato" con la suddetta Agenzia che consentisse di "standardizzare" la procedura limitandone i tempi e fissasse la scadenza per la realizzazione dell'intervento a partire dall'ottenimento di tale Autorizzazione;

Controdeduzione:

Al fine, anche in caso di richiesta di proroghe dei termini da parte delle Unioni, di predisporre le necessarie rendicontazioni in merito all'applicazione della DGR 933/2012 in tempo utile per la definizione delle manovre tariffarie dei gestori, non risulta possibile posticipare a priori la data ultima per la realizzazione dell'intervento.

Osservazione:

E. dovrebbe essere rivisto il "massimo di 8 mesi" per le proroghe concesse, fissato dal punto 2 dell'art. 8, portandolo a 12 mesi visti i sempre più soventi fenomeni di precipitazioni eccezionali;

Controdeduzione:

Laddove si sono verificati eventi atmosferici eccezionali per i quali è stata decretata una situazione di emergenza dovuta a calamità naturali, ATERSIR si è tempestivamente attivata predisponendo i necessari atti di proroga dei termini (Deliberazioni di Consiglio d'Ambito n.5/2023, 61/2023, 123/2023 e 115/2024). In considerazione dell'eccezionalità degli eventi citati, si ritiene opportuno non predefinire le tempistiche di proroga ma mantenere la possibilità di adattarle alle specifiche situazioni nel rispetto della disciplina regolatoria ARERA.



Osservazione:

F. il punto 2 dell'art. 11 fissa il termine del 31/10 dell'anno N+1 per la presentazione della documentazione di chiusura dell'intervento, dando per scontato che non verrà rispettata la scadenza del 31/12 dell'anno N per la conclusione dei lavori e che verrà di conseguenza richiesta la proroga di 8 mesi. Il punto 4 del medesimo articolo non fissa le tempistiche con cui "ATERSIR verifica e approva la rendicontazione", lasciando le Unioni con uno "scoperto" pari al 40% del contributo per un tempo che è tanto maggiore quanto più l'Unione è stata celere nel realizzare il lavoro e nel rendicontarlo. Paradossalmente se l'Unione termina i lavori rispettando la scadenza fissata dal punto 1 dell'art. 8 e comunica la documentazione di chiusura nell'anno N, lo "scoperto" dura solitamente circa 12 mesi. Si ritiene che la scadenza di cui al punto 2 dell'art. 11 debba essere fissata in 15 mesi dalla data di trasmissione dell'Esecutivo ad A.T.E.R.S.I.R. e comunque non oltre il 90 gg. dalla scadenza dell'eventuale proroga, mentre al punto 4 del medesimo articolo debba essere dato un tempo non superiore ai 60 gg. al fine di limitare lo scoperto dell'Unione, che invece è tenuta a pagare la ditta esecutrice non oltre i 30 gg. dall'emissione del C.R.E. per il dovuto rispetto per il lavoro svolto;

Controdeduzione:

Si propone di modificare il testo del comma 4 dell'art.11 "Modalità di rendicontazione e di liquidazione" come segue: "Entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultima documentazione relativa al contributo assegnato, ATERSIR verifica e approva la rendicontazione quindi trasmette al Gestore del Servizio Idrico Integrato la Determinazione di autorizzazione alla liquidazione degli interventi finanziabili con i contributi di cui alla DGR 933/2012, che sarà una per ciascuna Unione a prescindere dal numero di progetti presentati per quella annualità."

Osservazione:

G. si riscontra che, nonostante il disciplinare non lo specifichi, A.T.E.R.S.I.R. verifica ed approva la rendicontazione di tutte e schede in un'unica soluzione non attivandosi prima della consegna da parte dell'Unione dei documenti di chiusura di tutte le schede. Giacché le tipologie di lavori sono innumerevoli e conseguentemente diverse sono le tempistiche per la realizzazione di ciascun singolo intervento, il rispetto delle tempistiche di verifica ed approvazione del saldo da parte di A.T.E.R.S.I.R. debba essere fissato per il singolo intervento e non per la totalità delle schede dell'annualità N sempre al fine di limitare i tempi di "scoperto" dell'Unione;

Controdeduzione:

In un'ottica di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa risulta necessario prevedere un unico atto di liquidazione per contributo e conseguentemente per Unione.

Osservazione:

le "Prescrizioni di massima e polizia forestale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del 01/03/1995)" indicate alla lettera e) del punto 1 dell'art. 4 non sono più vigenti, sostituite dal Regolamento regionale 01/08/2018 n. 3 approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione 30/07/2018 n. 122;

Controdeduzione:

Si propone di modificare il testo della lettera e) del comma 1 dell'art.4 "Valutazione delle domande" come segue: "Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree



forestali e terreni saldi, come definiti dal vigente Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e dalla normativa relativa al vincolo idrogeologico, ove detto vincolo sussista, finalizzati a migliorare la stabilità dei versanti e il consolidamento delle pendici (briglie, muretti, tombini, gabbionate, palificate, grate e graticciate, inerbimenti, drenaggi, fossi e canalizzazioni), nonché il deflusso idrico.”

Osservazione:

nella riga “Incentivi funzioni tecniche” del Quadro Economico della Scheda di Rendicontazione finale di cui al file “SCHEDA_RENDICONTAZIONE_FINALE_DGR_933_ver2024.xls” si cita l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 ora sostituito dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

Controdeduzione:

Si provvederà a modificare il riferimento normativo presente nella scheda di Rendicontazione finale.



02 PG.AT/2024/0003205 del 22 marzo 2024

Unione della Romagna Faentina (RA)

Osservazione:

Si propone di inserire all'art.4 "Tipologie e spese ammissibili" comma 1 la seguente lettera f) Interventi di manutenzione di piccoli impluvi con opere di sistemazione idraulico forestale

Controdeduzione:

Il testo presente nel disciplinare deriva dalle tipologie di intervento previste nell'allegato I punto 3.2 della DGR 933/2012 e pertanto, allo stato attuale non si ritiene vi siano i presupposti amministrativi affinché ATERSIR possa modificarlo.

Osservazione:

Si propone di eliminare all'art.4 "Tipologie e spese ammissibili" il comma 2.

Controdeduzione:

Il testo presente nel disciplinare deriva dall'art.5 dell'allegato I alla DGR 933/2012 e pertanto, allo stato attuale non si ritiene vi siano i presupposti amministrativi affinché ATERSIR possa modificarlo.

Osservazione:

Si chiede di modificare l'art.11 comma 2 sostituendo il termine del 31 ottobre dell'anno N+1 per la presentazione della rendicontazione con il 30 novembre per favorire le attività di contabilizzazione e pagamento,

Controdeduzione:

Si propone di modificare l'art.11 "Modalità di rendicontazione e liquidazione" comma 2 come segue: "A chiusura dei lavori Il soggetto beneficiario invia ad ATERSIR, e comunque entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno N+1, la seguente documentazione e la richiesta pagamento del saldo più IVA:

- atto di approvazione dello stato finale corredato del certificato di regolare esecuzione o di collaudo se previsto;
- documentazione fotografica sullo stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati.
- scheda di rendicontazione finale per singolo intervento in formato excel

Potranno essere concesse proroghe al termine di invio della rendicontazione finale, a seguito di motivata richiesta da inoltrarsi via pec. ATERSIR valuterà la richiesta di proroga e di risponderà con formale nota scritta".



03 PG.AT/2024/0003505 del 028 marzo 2024

Nuovo Circondario Imolese (BO)

Osservazione:

Si chiede di inserire l'anno di revisione del disciplinare nel titolo.

Controdeduzione:

Si propone di modificare il titolo inserendo l'anno di revisione del disciplinare.

Osservazione:

Si chiede di modificare l'articolo 4 "Tipologie di spese ammissibili" come segue (in rosso e barrato sono riportate le parti che si chiede di eliminare e in azzurro le parti che si chiede di inserire)

Sono ammissibili al contributo gli interventi individuati dalla D.G.R. n. 933/2012 ed inseriti nel protocollo di intesa sottoscritto tra ATERSIR e le Unioni di Comuni, qui brevemente richiamati:

- a) Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, di struttura e composizione varia, situati negli impluvi e adiacenti il reticolo idraulico minore, quali interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali ripariali come il contenimento delle specie alloctone, i diradamenti, gli interventi fitosanitari ed il contenimento infestanti.
- b) Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoformazione quali interventi di contenimento delle specie forestali alloctone, gli interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica (canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, ~~drenaggi~~, ecc.), gli interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate, graticciate, inerbimenti, ~~drenaggi~~, ecc.).
- c) Interventi di manutenzione di boschi di conifere (realizzati prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli ultimi 50-60 anni) quali diradamenti, interventi fitosanitari di prevenzione, interventi di contenimento delle infestanti.
- d) Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie transitorie, tipicamente consistenti in diradamenti o allungamenti dei turni forestali.
- e) Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e terreni saldi, come definiti ~~in allegato alle vigenti Prescrizioni di massima e polizia forestale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del 01/03/1995)~~ dal ~~vigente~~ Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e dalla normativa relativa al vincolo idrogeologico, ove detto vincolo sussista;
- f) Interventi di manutenzione di piccoli impluvi con opere di sistemazione idraulico forestale.

~~2. Gli interventi proposti dovranno, orientativamente prevedere la distribuzione dei contributi di seguito riportata:~~



Interventi tipo a)	30% dell'importo complessivo messo a disposizione
Interventi tipo b), c), d)	50% dell'importo complessivo messo a disposizione
Interventi tipo e)	20% dell'importo complessivo messo a disposizione

3. Sono ammissibili le seguenti spese:

- costi di realizzazione delle opere sopra descritte;
- spese generali, amministrative e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi per un massimo del 2% della spesa ammissibile se realizzati dall'amministrazione (D.Lgs.163/2006 D.Lgs. 36/2023) ovvero nel limite del 10% se affidate all'esterno.

Non sono ammessi al contributo:

- spese per acquisto di terreni sui quali realizzare le opere;
- acquisti di mezzi e attrezzature
- spese relative ad opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda.

4. Il contributo è da intendersi al netto dell'IVA, il cui onere aggiuntivo viene corrisposto dal gestore del servizio idrico integrato al momento della fatturazione per la riscossione del contributo stesso.

L'individuazione delle aree entro le quali è possibile intervenire beneficiando del contributo è rappresentata nella cartografia allegata al presente disciplinare. Essa è data principalmente dalla sovrapposizione dei seguenti tematismi:

- corpi idrici sotterranei delle zone montane, definiti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n.350/2010; questo tematismo sostituisce quindi quello delle rocce magazzino;

- aree sottese alle captazioni idropotabili superficiali (compresi pozzi di subalveo);

La cartografia verrà aggiornata in presenza di eventuali nuovi elementi di conoscenza relativi alle opere di captazione destinate al consumo umano.

Non sono ammissibili gli interventi di seguito richiamati (in via non esaustiva):

- a) interventi sui corpi idrici principali e secondari;
- b) interventi di ripristino, manutenzione delle strade e loro pertinenze (extraurbane principali e secondarie, urbane di scorrimento o di quartiere, strade locali e comunali) e delle opere ad esse funzionali quali ad esempio le scoline laterali di drenaggio;
- c) arredi, cartellonistica o infrastrutture legate alla fruizione delle aree oggetto di intervento;



Controdeduzione:

In relazione a quanto disposto dalla DGR 933/2012 si propone di modificare l'articolo 4 "Tipologie di spese ammissibili" come segue:

"1. Sono ammissibili al contributo gli interventi di manutenzione ordinaria individuati dalla D.G.R. n. 933/2012 (par. 3.2) ed inseriti nel protocollo di intesa sottoscritto tra ATERSIR e le Unioni di Comuni, qui richiamati:

a) *Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, di struttura e composizione varia, situati negli impluvi e adiacenti il reticolo idraulico minore, che costituiscono un valido strumento di filtraggio delle acque e di alimentazione delle falde idriche, quali gli interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali ripariali come:*

- o contenimento delle specie alloctone;*
- o diradamenti;*
- o interventi fitosanitari;*
- o contenimento infestanti.*

b) *Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoformazione, al fine di creare suoli ben strutturati nei territori montani ove, ampliando le capacità degli acquiferi, permettono l'implementazione delle falde sorgentifere, quali:*

- o interventi di contenimento delle specie forestali alloctone;*
- o interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica (canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, drenaggi, ecc.);*
- o interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate, graticciate, inerbimenti, ecc.).*

c) *Interventi di manutenzione di boschi di conifere (realizzati prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli ultimi 50-60 anni) che, se non adeguatamente mantenuti, rischiano di "collassare" improvvisamente facendo venire meno anche le funzioni regolatrici dei flussi idraulici tipici dei boschi ben strutturati, quali:*

- o diradamenti;*
- o interventi fitosanitari di prevenzione;*
- o interventi di contenimento delle infestanti.*

d) *Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie transitorie, suscettibili di interventi di conversione all'alto fusto con evidenti vantaggi per le funzioni di infiltrazione e di trattenimento delle acque aumentando i tempi di corrivazione, tipicamente consistenti in diradamenti o allungamenti dei turni forestali che possono portare ad una riduzione nell'uso dell'acqua da parte del bosco e ad un parallelo aumento della quantità di acqua disponibile per gli ecosistemi acquatici e ripari nonché per usi antropici (domestici, agricoli, industriali, ecc.)*

e) *Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e terreni saldi, come definiti dal vigente Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e dalla normativa relativa al vincolo idrogeologico, ove detto vincolo sussista, finalizzati a migliorare la stabilità dei versanti e il consolidamento delle pendici (briglie, muretti, tombini, gabbionate, palificate, grate e graticciate, inerbimenti, drenaggi, fossi e canalizzazioni), nonché il deflusso idrico.*



2. Come indicato nella dalla D.G.R. n. 933/2012 (par.5), gli interventi proposti dovranno orientativamente prevedere la distribuzione dei contributi di seguito riportata:

Interventi tipo a) 30% dell'importo complessivo messo a disposizione
Interventi tipo b), c), d) 50% dell'importo complessivo messo a disposizione
Interventi tipo e) 20% dell'importo complessivo messo a disposizione

3. Sono ammissibili le seguenti spese:

- costi di realizzazione delle opere sopra descritte;
- spese generali, amministrative e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi per un massimo del 2% della spesa ammissibile se realizzati dall'amministrazione (D.Lgs.163/2006) ovvero nel limite del 10% se affidate all'esterno.

Non sono ammessi al contributo:

- spese per acquisto di terreni sui quali realizzare le opere;
- acquisti di mezzi e attrezzature
- spese relative ad opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda.

4. Il contributo è da intendersi al netto dell'IVA, il cui onere aggiuntivo viene corrisposto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato al momento della fatturazione per la riscossione del contributo stesso.

L'individuazione delle aree entro le quali è possibile intervenire beneficiando del contributo è rappresentata nella cartografia allegata al presente disciplinare.

Essa è data principalmente dalla sovrapposizione dei seguenti tematismi:

- corpi idrici sotterranei delle zone montane, definiti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n.350/2010;
- bacini imbriferi delle captazioni superficiali;

La cartografia potrà essere aggiornata in presenza di eventuali nuovi elementi di conoscenza relativi alle opere di captazione destinate al consumo umano nonché in relazione a quanto disposto dalla regolazione di ARERA.

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 933/2012, non sono ammissibili gli interventi di seguito richiamati (in via non esaustiva):

- a) interventi sui corpi idrici principali e secondari;
- b) interventi di ripristino, manutenzione delle strade e loro pertinenze (extraurbane principali e secondarie, urbane di scorrimento o di quartiere, strade locali e comunali) e delle opere ad esse funzionali quali ad esempio le scoline laterali di drenaggio;
- c) arredi, cartellonistica o infrastrutture legate alla fruizione delle aree oggetto di intervento;

Per la rappresentazione cartografica del reticolo idrografico dove gli interventi non sono assoggettabili a contributi (principale e secondario), e del reticolo idrografico minore, oggetto della D.G.R. n.933/2012., gli strumenti di pianificazione che sono stati considerati sono i Piani di Assetto idrogeologico (PAI) o i relativi Piani Stralcio (PSAI).

La cartografia potrà essere aggiornata in presenza di eventuali nuovi elementi di conoscenza relativi alla classificazione del reticolo idrografico operata dalle diverse Autorità di Bacino territorialmente competenti



Osservazione:

Si chiede di modificare il termine di presentazione delle domande di cui all'art.5 "Modalità di presentazione delle domande" comma 10 indicando il 30 aprile dell'anno N.

Controdeduzione:

Al fine, anche in caso di richiesta di proroghe dei termini da parte delle Unioni, di predisporre le necessarie rendicontazioni in merito all'applicazione della DGR 933/2012 in tempo utile per la definizione delle manovre tariffarie dei gestori, non risulta possibile posticipare il termine del 31 marzo per la presentazione delle domande.

Osservazione:

Si chiede di modificare il termine per la rendicontazione degli interventi di cui all'art.11 "Modalità di rendicontazione e liquidazione" comma 2 indicando il 30 novembre dell'anno N +1.

Controdeduzione:

Si propone di modificare l'art.11 "Modalità di rendicontazione e liquidazione" comma 2 come segue: "A chiusura dei lavori Il soggetto beneficiario invia ad ATERSIR, e comunque entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno N+1, la seguente documentazione e la richiesta pagamento del saldo più IVA:

- *atto di approvazione dello stato finale corredato del certificato di regolare esecuzione o di collaudo se previsto;*
- *documentazione fotografica sullo stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati.*
- *scheda di rendicontazione finale per singolo intervento in formato excel*

Potranno essere concesse proroghe al termine di invio della rendicontazione finale, a seguito di motivata richiesta da inoltrarsi via pec. ATERSIR valuterà la richiesta di proroga e di risponderà con formale nota scritta".



04 PG.AT/2024/0004643 del 23 aprile 2024

Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino, Samoggia (BO)

Osservazione:

si chiede di modificare la cartografia allegata al disciplinare estendendo le aree entro le quali poter intervenire a tutto il territorio montano, ripristinato di fatto quanto contenuto nel precedente disciplinare approvato con deliberazione ATERSIR n. 41 del 29/07/2014.

Controdeduzione:

Nel corso del 2024 l'Agenzia ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna supporto per la verifica delle aree di riferimento funzionali all'applicazione della DGR 933/2012 (PG.AT/2024/0007801 del 17 luglio 2024). Con nota PG.AT/2024/0009664 del 16 settembre 2024 il Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna si è reso disponibile a collaborare con ATERSIR al fine di predisporre una revisione della cartografia sulla base delle informazioni e degli studi acquisiti negli ultimi anni. Si intende presentare al Consiglio d'Ambito la revisione della cartografia nel corso del 2025, affinché possa essere applicata a partire dall'annualità 2026.

